

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5140 del 08/11/2019
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE E CAMBIO DI TITOLARITA' DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED ASSIMILATI IN LOCALITA' VIA SAN BIAGIO 75 IN COMUNE DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE). DITTA: COOPSETTE SOC. COOP. IN L.C.A. PRATICA: RE02A0092.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5310 del 08/11/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto NOVEMBRE 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che con domanda PG.2015.0873881 del 15/12/2015, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Giorgio Pellacini, commissario liquidatore della Ditta Coopsette Soc. Coop. in LCA c.f. 00125650358, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Castelnovo di Sotto (RE), località Via San Biagio 75, ad uso industriale

ed igienico ed assimilati, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. n. 4212 del 14/04/2011 (cod. pratica RE02A0092), come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n.2 pozzi aventi profondità di m 36 (pozzo 1) e 120 (pozzo 2);
- ubicazione del prelievo: Comune di Castelnovo di Sotto (RE), via San Biagio 75, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 43, mapp. n. 31; coordinate UTM RER pozzo 1: x: 624923; y: 961193; pozzo 2: x: 624775; y: 961350;
- destinazione della risorsa ad uso industriale ed igienico ed assimilati;
- portata massima di esercizio pari rispettivamente a l/s 2,6 (pozzo 1) e 3,5 (pozzo 2);
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 24.000;

PRESO INOLTRE ATTO che:

- con domanda PG.2016.0244371 del 06/04/2016 Stefano Lucarini, legale rappresentante della Ditta C7 Prefabbricati s.r.l. c.f. 034676610544, ha richiesto il subentro nella predetta istanza di rinnovo;
- con nota PG.2019.0084671 del 29/05/2019 Stefano Lucarini, legale rappresentante della Ditta C7 Prefabbricati s.r.l. c.f. 034676610544, ha comunicato di voler rinunciare alla richiesta di subentro e contestualmente Giorgio Pellacini, commissario liquidatore della Ditta Coopsette Soc. Coop. in LCA c.f. 00125650358, ha espresso interesse alla richiesta di rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee, richiedendo il cambio d'uso in solo igienico ed assimilati;
- con nota PG.2019.0155298 del 09/10/2019, Giorgio Pellacini, commissario liquidatore della Ditta Coopsette Soc. Coop. in LCA c.f. 00125650358 ha richiesto di variare in diminuzione il quantitativo di prelievo da 24.000 mc/a a 3.000 mc/a;

DATO ATTO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. n. 4212 del 14/04/2011, fatta salva la riduzione dei volumi di prelievo e la variazione nella destinazione d’uso della risorsa, come espresso in nota PG.2019.0155298 del 09/10/2019;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo erano già stati acquisiti i pareri di rito;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2019, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 14/11/2005, la somma pari a 1757,50 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale che viene mantenuto per la presente concessione;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica RE02A0092;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Ditta Coopsette Soc. Coop. in LCA, c.f. 00125650358, il rinnovo con variante della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee cod. pratica RE02A0092, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n.2 pozzi aventi profondità di m 36 (pozzo 1) e 120 (pozzo 2);
 - ubicazione del prelievo: Comune di Castelnovo di Sotto (RE), via San Biagio 75, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. n. 43, mapp. n. 31; coordinate UTM RER pozzo 1: x: 624923; y: 961193; pozzo 2: x: 624775; y: 961350;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 2,6 (pozzo 1) e 3,5 (pozzo 2);
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 3.000;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/11/2019;
4. di quantificare l'importo del nuovo canone di concessione in 164,72 euro da versare annualmente con i dovuti incrementi ISTAT, come regolamentato nel disciplinare di concessione all'art. 3;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 1757,50 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

10.di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11.di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Unità Progetto Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA

ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Ditta Coopsette Soc. Coop. in LCA, c.f. 00125650358 (cod. RE02A0092).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi aventi le seguenti caratteristiche:
 - Pozzo n.1: profondità di m 36, diametro interno di mm. 150,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4,5 avente una portata di l/s 2,60;
 - Pozzo n.2: profondità di m 120, diametro interno di mm. 150,00, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 4,5 avente una portata di l/s 3,50.
2. Le opera di presa è sita in Comune di Castelnovo di Sotto (RE), via San Biagio 75, su terreno di proprietà della concessionaria al fg. n. 43, mapp. n. 31; coordinate UTM RER pozzo 1: x: 624923; y: 961193; pozzo 2: x: 624775; y: 961350;.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico ed assimilati per la pulizia di aree e attrezzature di proprietà.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 6,1 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 3.000,00.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico: Pianura Alluvionale Appenninica – confinato superiore (cod. 0610ER – DQ2 – PACS).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente IT94H0760102400001018766103 intestato a STB – Affluenti Po. In mancanza l'Amministrazione concedente dovrà procedere all'avvio delle procedure per il recupero

del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 1757,50 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. Il Servizio concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028, fatto salvo il diritto di rinuncia.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente in prossimità della scadenza della concessione, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

4. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione è tenuto a darne comunicazione scritta al Servizio concedente, affinché lo stesso proceda ad indicare gli adempimenti previsti in caso di cessazione dell'utenza ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito

cauzionale. In caso di rinuncia, il concessionario è tenuto al pagamento del canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

Il Servizio concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. Il Servizio concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di

presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente al Servizio concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora il Servizio concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità al Servizio concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dal Servizio concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, il Servizio concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando il Servizio concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.